



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2016, n. 638  
Calendario scolastico regionale anno 2016/2017.

L'Assessore alla Formazione e Lavoro sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Sistema Istruzione e confermata dal Dirigente della Sezione Scuola Università e Ricerca, riferisce quanto segue:

Visto l'art. 138, comma 1 lett. d), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha attribuito alle Regioni la determinazione annuale del calendario scolastico per le Scuole dell'Infanzia e del primo e secondo ciclo di istruzione, statali e paritarie;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive integrazioni e modificazioni, che, all'art 74 comma 2 fissa al 30 giugno il termine delle attività didattiche;

Visto il D.M. 26 giugno 2000, n. 234 concernente il regolamento in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;

Visto l'art. 117 della Costituzione Italiana, come modificato dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 nel quale vengono indicati gli ambiti e le materie in cui la potestà legislativa esclusiva e concorrente viene esercitata dallo Stato e dalle Regioni;

Vista la Legge 28 marzo 2003 n. 53, contenente la delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale;

Vista l'Ordinanza n. 15 del 20 luglio 2015, riguardante il calendario delle festività e degli esami per l'anno scolastico 2015/2016;

Vista la Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 22, avente per oggetto: "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali";

Vista la Legge Regionale 11 dicembre 2000, n. 24, relativa al conferimento di funzioni e compiti amministrativi in varie materie, compresa l'istruzione scolastica ed, in particolare, l'art. 25 lett. e);

Visto che il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, avente per oggetto: "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59", riserva alle istituzioni scolastiche:

- gli adattamenti del calendario scolastico nel rispetto del disposto dell'art. 74, 3° comma, del D.L.vo n.297 del 1994 relativo allo svolgimento di non meno di 200 giorni di lezione;
- la scansione temporale della valutazione degli apprendimenti degli alunni e della suddivisione del periodo delle lezioni;
- il calendario degli scrutini e delle valutazioni intermedie e finali degli alunni;
- la fissazione degli esami, ad esclusione di quelli di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore;
- vista la Legge 14 settembre 2011 n.148.

Richiamata la competenza del Ministero dell'Istruzione in merito:

- alla determinazione per l'intero territorio nazionale della data di inizio degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria superiore;

- all'indizione eccezionale, in corso d'anno, di sessioni speciali di esami di licenza di scuola media, di qualificazione professionale e di licenza di maestro d'arte per sovvenire alle esigenze di riconversione professionale dei lavoratori, specie se in mobilità;
- alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale;

Riconosciuto il valore dell'autonomia scolastica che, in raccordo con gli enti territoriali erogatori dei servizi connessi alle attività didattiche, può meglio rispondere alle finalità educative e formative, oltre che alle esigenze di flessibilità dell'offerta formativa;

Atteso che il calendario scolastico si configura come uno strumento di programmazione territoriale, in considerazione delle ripercussioni che le scansioni temporali previste hanno sull'organizzazione della vita familiare degli alunni, nonché sui servizi connessi alle attività didattiche;

Considerato che nella determinazione dei giorni utili è stato previsto un ampio margine temporale, rispetto al minimo dei 200 giorni obbligatori per l'attività didattica, per consentire alle istituzioni scolastiche di definire gli adattamenti più opportuni alle esigenze del piano dell'offerta formativa e/o per fronteggiare concomitanze straordinarie;

Sentita la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;

Sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria;

Ritenuto di dover definire le determinazioni regionali in materia di calendario scolastico, nel rispetto del D.P.R. 275/99, pur in assenza, come negli anni precedenti, di date certe circa l'inizio degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo e dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di secondo grado ed in vacanza di quanto il Consiglio dei Ministri vorrà deliberare ai sensi della Legge 14 settembre 2011 n. 148, in materia *di festività... celebrazioni nazionali e festività dei santi patroni*, in modo da consentire alle istituzioni scolastiche la programmazione e l'organizzazione delle proprie attività,

Si propone di adottare il seguente calendario scolastico, vincolante per tutte le scuole statali e paritarie della Puglia, fermo restando le eventuali parziali rimodulazioni conseguenti a determinazioni del Consiglio dei Ministri ai sensi della Legge 14 settembre 2011 n. 148:

- inizio attività didattica 15 settembre 2016
- termine attività didattica 10 giugno 2017
- termine attività educativa (nelle scuole d'infanzia) 30 giugno 2017

#### **Festività riconosciute dalla normativa Statale vigente**

- Tutte le domeniche;
- 8 dicembre Immacolata Concezione;
- 25 dicembre Santo Natale;
- 26 dicembre Santo Stefano;
- 1° gennaio Capodanno;
- 6 gennaio Epifania;
- Santa Pasqua;
- Lunedì dell'Angelo;
- 25 aprile Anniversario della Liberazione;

- 1 maggio Festa del lavoro
- 2 giugno Festa nazionale della Repubblica;

**Festività riconosciute dalla Regione con il presente atto:**

- 31 ottobre (ponte)
- dal 23 dicembre 2016 al 7 gennaio 2017 (vacanze natalizie)
- dal 13 aprile al 18 aprile 2017 (vacanze pasquali)
- 24 aprile (ponte)
- 3 giugno (ponte)
- **Ricorrenza del Santo Patrono** (qualora coincida con un giorno in cui non si effettuino lezioni o attività educative e didattiche non si darà luogo ad alcun recupero).

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, si propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera d) .

#### LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio e dal Dirigente della Sezione Scuola, Università e Ricerca, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

Sulla base di quanto esposto in premessa,

di determinare il seguente Calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2016/2017:

<b>15 settembre 2016</b>	<b>inizio delle lezioni</b>
<b>10 giugno 2017</b>	<b>termine delle lezioni</b>
<b>30 giugno 2017</b>	<b>termine delle attività educative nelle scuole dell'infanzia</b>

- In tutte le scuole le lezioni saranno sospese, oltre che per le Festività Nazionali citate in premessa, anche per:

- **31 ottobre 2016**
- **Vacanze natalizie dal 23 dicembre 2016 al 7 gennaio 2017**
- **Vacanze pasquali dal 13 aprile al 18 aprile 2017;**
- **24 aprile 2017**
- **3 giugno 2017**
- **Ricorrenza del Santo Patrono** (qualora coincida con un giorno in cui non si effettuino lezioni o attività educative e didattiche non si darà luogo ad alcun recupero).

- Per la Scuola dell'Infanzia, nel periodo successivo al 10 giugno 2017, può essere previsto che, nell'ambito delle complessive attività individuate dal Piano dell'offerta formativa, funzionino le sole sezioni ritenute ne-

cessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze rappresentate dalle famiglie.

- Nelle scuole primarie e secondarie il periodo delle lezioni è determinato in 205 giorni (204 se la Festa del Santo Patrono coincide con un giorno di lezione). Nelle scuole dell'infanzia il periodo delle attività educative è determinato in 222 giorni (221 se la Festa del Santo Patrono coincide con un giorno di attività).
- Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa loro riconosciuta dall'art. 5 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, possono disporre adattamenti al calendario scolastico stabilito dalla Regione in relazione alle esigenze derivanti dall'attuazione del proprio piano dell'offerta formativa, promuovendo al riguardo ogni forma utile di raccordo con le altre istituzioni scolastiche operanti nel medesimo territorio e con gli enti locali, tenuti all'organizzazione dei servizi di supporto.

Tali adattamenti vanno stabiliti nel rispetto del disposto dell'art. 74, 3° comma, del D.Lgs. n. 297/1994 relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione o, in caso di organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curriculum e di quello destinato alle singole discipline ed attività, del disposto dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 275/99, relativo all'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed al rispetto del monte ore-annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie, nonché, nell'una e nell'altra ipotesi, dalle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.

Si rappresenta, comunque, la necessità di tener conto dell'eventualità di eventi non previsti che comportino la sospensione del servizio scolastico, che, se dovuti a causa di forza maggiore, non danno luogo a recupero.

L'inizio delle lezioni può essere organizzato in modo tale da consentire lo svolgimento di corsi di recupero e di sostegno.

- Per consentire un'efficace programmazione del servizio scolastico, le relative deliberazioni dei Consigli di Circolo o di Istituto andranno assunte entro il 30 giugno 2016 e andranno notificate, oltre che agli Uffici periferici dell'Amministrazione Scolastica, al personale scolastico, agli alunni e alle loro famiglie, agli Enti Locali.
- Di notificare — a cura della Sezione Scuola, Università e Ricerca — il presente provvedimento all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.
- Di diffondere il calendario scolastico 2016/2017 attraverso il sito istituzionale della Regione. - Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta  
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano

